

DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2011 N.54 Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27-4-2011 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 54 del 11 aprile 2011, entrato in vigore il 12/05/2011 ed emanato in attuazione della Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. La nuova normativa modifica la precedente disciplina a seguito degli interventi correttivi apportati dalla direttiva del 2009.

La prima direttiva in materia di sicurezza dei giocattoli è stata la *direttiva 88/378/CEE* adottata al fine di armonizzare il livello di sicurezza dei giocattoli a livello comunitario, nonché di eliminare gli ostacoli agli scambi di giocattoli fra Stati membri. La direttiva stabiliva i requisiti essenziali di sicurezza dei giocattoli, compresi i requisiti specifici in materia di proprietà fisiche e meccaniche, infiammabilità, proprietà chimiche, proprietà elettriche, igiene e radioattività. Lo sviluppo tecnologico nel settore dei giocattoli ed il nascere di maggiori preoccupazioni fra i consumatori ha comportato la revisione della citata direttiva e la sua sostituzione con la direttiva 2009/48/CE. I giocattoli sono anche disciplinati dalla *direttiva 2001/95/CE*, relativa alla sicurezza generale dei prodotti e dal regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. E' proprio la direttiva del 2009 che individua e precisa gli aspetti peculiari in materia di sicurezza dei giocattoli. " I giocattoli immessi sul mercato comunitario devono soddisfare la normativa comunitaria e gli operatori economici devono essere responsabili della conformità dei giocattoli, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, e la protezione dei consumatori e dell'ambiente e un'equa concorrenza sul mercato comunitario. Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare misure appropriate per garantire che in condizioni di utilizzo normali e ragionevolmente prevedibili i giocattoli che essi immettono sul mercato non abbiano effetti pericolosi sulla sicurezza e la salute dei bambini. Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura completa di valutazione della conformità relativa ai giocattoli, gli importatori devono assicurare che i giocattoli che immettono sul mercato siano conformi alle prescrizioni applicabili. Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un giocattolo in modo tale da incidere sulla conformità alle prescrizioni applicabili deve essere considerato il fabbricante e deve pertanto assumersi i relativi obblighi. La direttiva individua nuovi requisiti essenziali di sicurezza, incoraggia e, in taluni casi, garantisce la sostituzione delle sostanze e dei materiali pericolosi utilizzati nei giocattoli con sostanze o tecnologie meno pericolose, quando esistano alternative economicamente e tecnicamente idonee. Per proteggere i bambini dal rischio di danneggiamento dell'udito provocato da giocattoli sonori, fissa norme più restrittive e più approfondite per limitare i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, emesso da tali giocattoli; stabilisce requisiti di sicurezza specifici per far fronte al particolare pericolo potenziale rappresentato dai giocattoli all'interno di prodotti alimentari secondo il principio di precauzione poiché il fatto di proporre un giocattolo insieme a un prodotto alimentare pone in essere un rischio di soffocamento; integra le disposizioni in materia di avvertenze che dovrebbero accompagnare il giocattolo; stabilisce esplicitamente che le avvertenze previste per talune categorie di giocattoli non possono essere utilizzate qualora contraddicano l'uso al quale è destinato un giocattolo. Secondo la direttiva apponendo la marcatura CE sul prodotto, il fabbricante dichiara la conformità dello stesso a tutti i requisiti applicabili e il fabbricante se ne assume la piena responsabilità. Viene previsto un regime di sanzioni sulla base dei principi di effettività e di proporzionalità poiché l'obiettivo della direttiva è quello di garantire un elevato livello di sicurezza dei giocattoli al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei bambini e nel contempo il funzionamento del mercato interno."

Con il Decreto Legislativo 11 aprile 2011 n.54, entrato in vigore il 12.5.2011 è stata attuata la sopra descritta direttiva. Il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 31 è stato abrogato a decorrere dal 20 luglio 2011, l'articolo 2, comma 1, e l'allegato II, parte III, sono stati abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013.

Esaminiamo brevemente i tratti peculiari della nuova disciplina relativamente, in particolare, al campo di applicazione, ai soggetti destinatari, ai requisiti di sicurezza ed infine al sistema sanzionatorio.

Il decreto riguarda prodotti progettati o destinati a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni. Non sono considerati giocattoli (pertanto non si applicano le norme in esame) alcuni prodotti che in uso corrente potrebbero essere considerati tali. Ricordiamo fra quelli compresi in un lungo elenco:

le decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni, i prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un'indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni e superiore, le attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg, le biciclette con un'altezza massima alla sella di oltre 435 mm, i monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici, i veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi, le attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto, i puzzle di oltre 500 pezzi, i prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche, le apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati. Le norme in questione non si applicano neanche alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico; alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico; ai veicoli-giocattolo con motore a combustione; alle macchine a vapore giocattolo; alle fionde e alle catapulte.

Importante è la definizione dei **soggetti** tenuti al rispetto della normativa e l'elencazione dei rispettivi obblighi che ricalca quanto stabilito nella direttiva comunitaria. **Il fabbricante** è la persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio. All'atto dell'immissione dei giocattoli sul mercato, i fabbricanti devono garantire che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti fissati dal decreto e che sui giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. I fabbricanti devono indicare sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. I fabbricanti devono garantire che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite almeno in lingua italiana. **Il rappresentante** autorizzato è una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti quali mantenere a disposizione dell'autorità di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo; fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo; cooperare, su richiesta, con l'autorità competente, in ordine a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato. **L'importatore** è una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo proveniente da un Paese terzo; gli importatori devono immettere sul mercato comunitario solo giocattoli conformi. Gli

importatori devono indicare sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo a cui possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. Anche gli importatori devono assicurare che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana. Il **Distributore** è una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo. Prima di mettere un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori devono verificare che il giocattolo rechi la marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana. Il decreto legislativo equipara l'importatore o il distributore al fabbricante quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome, denominazione commerciale o marchio o modifica un giocattolo già immesso sul mercato.

Esaminiamo ora i **requisiti essenziali di sicurezza dei giocattoli**: il prodotto è sicuro quando utilizzandolo non è compromessa la sicurezza e la salute sia dell'utilizzatore che di terzi; l'uso però deve essere conforme alla destinazione del prodotto o deve essere un uso prevedibile in base all'abituale comportamento del bambino. Nel giudizio di valutazione della sicurezza si deve tenere conto anche dell'abilità degli utilizzatori e di chi effettua la sorveglianza, in particolare per quanto riguarda i giocattoli che sono destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o ad altri gruppi di età. I requisiti essenziali di sicurezza devono sussistere per tutta la durata di impiego prevedibile e normale dei giocattoli stessi e sono specificatamente elencati. I giocattoli e le loro parti e, nel caso dei giochi fissi, i relativi ancoraggi devono avere la resistenza meccanica e la stabilità necessarie per sopportare – senza rompersi o deformarsi con il rischio di provocare lesioni fisiche – le sollecitazioni cui sono sottoposti durante l'uso. I bordi, le sporgenze, le corde, i cavi e gli elementi di fissaggio dei giocattoli che siano accessibili debbono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile i rischi per l'incolumità fisica dovuti al contatto con essi. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non presentare alcun rischio se non il rischio minimo intrinseco all'uso del giocattolo, che potrebbero essere causati dal movimento delle sue parti. I giocattoli e le loro parti non devono comportare un rischio di strangolamento. I giocattoli nautici devono essere progettati e costruiti in modo da ridurre ogni rischio che vengano meno la galleggiabilità del giocattolo e il sostegno dato al bambino. I giocattoli nei quali è possibile entrare e che costituiscono uno spazio chiuso per gli occupanti debbono essere muniti di un'uscita che l'utilizzatore cui il giocattolo è destinato possa aprire facilmente dall'interno. I giocattoli che permettono all'utilizzatore di muoversi debbono possedere un sistema di frenatura adatto al tipo di giocattolo e adeguato all'energia cinetica da essi generata. Tale sistema deve essere di facile uso per l'utilizzatore senza il rischio che quest'ultimo venga sbalzato dal veicolo o metta a repentaglio l'incolumità propria o dei terzi. La velocità massima di progetto dei giocattoli cavalcabili elettrici deve essere limitata in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni. I giocattoli destinati a produrre un suono devono essere progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non possa danneggiare l'udito dei bambini. I giochi di attività devono essere costruiti in modo da ridurre il rischio di schiacciare parti del corpo, intrappolare parti del corpo o indumenti, nonché di cadute, di urti e di annegamento. I giocattoli cosmetici, come i cosmetici per le bambole, devono rispettare le prescrizioni in materia di composizione e di etichettatura fissate dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio. I giocattoli non devono contenere alcune fragranze allergizzanti. Con riferimento alle proprietà elettriche è previsto che la tensione di alimentazione nominale dei giocattoli non deve essere superiore a 24 volt in corrente continua (c.c.) o corrente alternata equivalente (c.a.) e nessuna parte accessibile deve superare i 24 volt in c.c. o c.a. equivalente. I giocattoli devono essere progettati e fabbricati in modo da soddisfare i requisiti di igiene e di pulizia, così da evitare rischi di infezione, malattia e contaminazione. I giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi devono essere progettati e fabbricati in modo da permetterne la pulizia. I giocattoli di stoffa devono, pertanto, essere lavabili, salvo che contengano meccanismi che subirebbero danni se lavati per immersione.

I giocattoli devono contenere le **avvertenze** cioè le necessarie indicazioni restrittive per gli utilizzatori;

per alcune categorie di giocattoli sono stabilite delle **avvertenze specifiche**. Tra le avvertenze di carattere generale è previsto che devono comprendere perlomeno l'età minima o massima dell'utilizzatore e le abilità dell'utilizzatore, il peso massimo o minimo dell'utilizzatore e la necessità che l'utilizzo del giocattolo avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto. Tra le avvertenze specifiche ricordiamo che i giocattoli non destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi devono recare un'avvertenza quale: "Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi" oppure "Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni". Queste avvertenze devono essere accompagnate da una breve indicazione, che può essere contenuta nelle istruzioni per l'uso, del pericolo specifico che impone tale precauzione. I giochi di attività devono recare la seguente avvertenza: "Solo per uso domestico". I giochi di attività fissati a un elemento trasversale e altri giochi di attività, devono essere muniti di istruzioni che richiamino l'attenzione sulla necessità di effettuare un controllo e una manutenzione periodici delle parti fondamentali (mezzi di sospensione, attacchi, ancoraggi, ecc.) e che precisino che l'omissione di detti controlli può comportare rischi di caduta o rischi di ribaltamento del giocattolo. Debbono inoltre essere fornite istruzioni per il corretto montaggio del giocattolo, precisando le parti che possono presentare pericoli qualora non correttamente montate. Vanno fornite informazioni specifiche circa la superficie idonea per l'installazione del giocattolo. I giocattoli funzionali devono recare l'avvertenza: "Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto". Questi giocattoli devono essere inoltre corredati delle istruzioni operative e delle precauzioni cui l'utilizzatore deve attenersi, con l'avvertenza che il mancato rispetto di dette precauzioni esporrebbe l'utilizzatore ai pericoli propri dell'apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello in scala o un'imitazione. Va, altresì, indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età, che deve essere stabilita dal fabbricante. Le istruzioni per l'uso dei giocattoli contenenti sostanze o miscele intrinsecamente pericolose devono recare un'avvertenza circa la natura pericolosa di dette sostanze o miscele, e indicare le precauzioni che l'utilizzatore deve adottare per evitare i relativi pericoli che vanno brevemente precisati per ogni tipo di giocattolo. Va, altresì, indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età, che deve essere specificata dal fabbricante. I giocattoli chimici devono recare anche sull'imballaggio la seguente avvertenza: "Non adatto a bambini di età inferiore a ... anni. Da usare sotto la sorveglianza di un adulto". I Pattini, pattine a rotelle, pattini in linea, skateboard, monopattini e biciclette giocattolo destinati ai bambino quando sono posti in vendita come tali, devono recare la seguente avvertenza: "Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Non usare nel traffico". Le istruzioni per l'uso devono inoltre ricordare che il giocattolo va usato con prudenza in quanto è richiesta particolare abilità per evitare cadute e collisioni con conseguenti lesioni dell'utilizzatore e di terzi. I giocattoli nautici devono recare la seguente avvertenza: "Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto". I giocattoli contenuti nei prodotti alimentari o ad essi incorporati devono recare la seguente avvertenza: "Contiene giocattolo. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto". Le imitazioni di maschere e caschi di protezione devono recare la seguente avvertenza: "Questo giocattolo non fornisce protezione". I giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, cavi, elastici o nastri devono recare la seguente avvertenza sull'imballaggio; l'avvertenza deve figurare in modo permanente anche sul giocattolo: "Per evitare eventuali lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento". L'imballaggio per le fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi che contengono fragranze deve recare l'avvertenza: "Contiene fragranze potenzialmente allergizzanti".

Riguardo le modalità di pubblicità di tali avvertenze la legge prevede che il fabbricante deve apporre le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile ed accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso di cui è corredato. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso. Le avvertenze, che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, quali quelle che precisano l'età minima e l'età massima degli utilizzatori devono figurare sull'imballaggio destinato al consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche

nelle ipotesi di acquisto per via telematica. Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere redatte almeno in lingua italiana. Le avvertenze sono precedute dalla parola: ‘Attenzione’ o dalla parola: ‘Avvertenza’ o: ‘Avvertenze’ a seconda dei casi.

Il Decreto legislativo n.54/2011 disciplina inoltre la **Dichiarazione CE di conformità** con la quale il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo e la **Marcatura CE**. I giocattoli prima di essere immessi sul mercato devono recare la marcatura CE. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un’etichetta affissa o sull’imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE può essere apposta su un’etichetta oppure su un foglio informativo.

Particolarmente significative sono le disposizioni che disciplinano la vigilanza e le sanzioni. Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del presente decreto legislativo sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico il quale si avvale, in particolare, della collaborazione delle Camere di Commercio e della Guardia di finanza. L’autorità di vigilanza del mercato effettua la sorveglianza sulla sicurezza dei giocattoli e quando accerta che un giocattolo rischia di pregiudicare la sicurezza o la salute delle persone, ne vieta l’immissione sul mercato o la circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo dal mercato. In materia di sanzioni si distinguono le ipotesi più gravi di fattispecie di reato punite con l’arresto e l’ammenda dai casi di mere violazioni amministrative punite con sanzioni pecuniarie. Ricordiamo, fra l’altro che il fabbricante o l’importatore che immette sul mercato prodotti non in regola con i requisiti di sicurezza è punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da 10.000 a 50.000 euro; il fabbricante o l’importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della documentazione tecnica è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro; il fabbricante o l’importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro; il distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE o delle avvertenze è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro. Le sanzioni amministrative sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.